



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. GATTI"

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia

Via Amendola s.n.c. – Tel. 0968462500 – Fax: 0968462500 - www.icsgatti-lameziaterme.edu.it

email: czic84400q@istruzione.it Pec: czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q - C.F. 92002540794

88046 – LAMEZIA TERME - Distretto Scolastico n. 6



A tutto il personale dell'Istituto
All'Utenza

e.p.c.

All'Ufficio Scolastico della Regione Calabria

All'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro

Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro

Ai Comuni di Lamezia Terme, Pianopoli e Feroletto

Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Al medico competente

Al Responsabile della protezione dei

dati Alla FLC-CGIL sede di

Catanzaro

Alla CISL SCUOLA sede di

Catanzaro Alla UIL SCUOLA RUA di

Catanzaro Alla GILDA UNAMS sede

di Catanzaro

Allo SNALS CONFESAL sede di Catanzaro

All'Albo on line In Amministrazione Trasparente

Sul sito dell'Istituto

DETERMINA n. 256

OGGETTO: disposizioni riorganizzative del personale dal 01/07/2020 fino al 31 luglio 2020

VISTO l'art.21 della L.59 del 15/03/1997; VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;

VISTO l'art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;

VISTA la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in cui è stato comunicato il rischio su tutto il territorio nazionale della diffusione del virus Codiv19;

VISTO il decreto del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento del diffondersi del virus Codiv 19 sul territorio nazionale;

VISTO il combinato disposto dell'art. 1, lett. h) del DPCM 8 marzo 2020 con gli artt. 1 e 2 del DPCM 9 marzo 2020, che ha esteso il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6 del DPCM 11 marzo 2020, per effetto del quale le pubbliche amministrazioni, per tutto il periodo dello stato di emergenza, assicurano lo

svolgimento, in via ordinaria, per il proprio personale, delle prestazioni lavorative in forma agile, disciplinate dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

VISTO il D.L. 17/3/2020 n. 18 concernete “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, per quanto concerne l'organizzazione del sistema scolastico, prevede ulteriori misure per il lavoro agile e che affidano ai Dirigenti Scolastici fino alla ripresa delle lezioni la potestà di organizzare i servizi e le attività da remoto, consentendo loro di lasciare le scuole aperte per le attività indifferibili e di conseguenza di limitare la presenza del personale A.T.A. solo nei casi di stretta necessità, che saranno individuati dai Dirigenti medesimi;

VISTO l'art.1256 c.6 del Codice Civile;

VISTO il D.P.C.M.1 aprile 2020;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020,art,4;

VISTA la legge n.27 del 24 aprile 2020 entrata in vigore dal 30/04/2020;

VISTA la nota MIUR 622 del 01/05/2020;

VISTA la nota MIUR 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile” in cui si ribadisce l'opportunità di confermare fino ad ulteriore avviso, la disposizione di cui alla nota Dipartimentale 622 del 01/05/2020;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020;

VISTO il documento del CTS e successive integrazioni;

VISTA la nota protocollo 3517vVII.4 del 25/06/2020;

VISTO il piano scuola prot. 3655/VII.1 del 26/06/2020;

VISTO il piano delle ferie del personale ATA, prot 3803/VII.4 del 17/06/2020;

CONSIDERATO il numero effettivo del personale amministrativo in servizio nel mese di luglio;

CONSTATATO che per ottemperare alle scadenze amministrative contabili ed agli adempimenti connessi con la conclusione dell'anno scolastico in corso e per predisporre l'organizzazione del nuovo anno, è necessario riattivare il servizio in presenza, con le adeguate misure di sicurezza sanitaria, utilizzando in servizio le unità che non hanno richiesto le ferie;

PRESO ATTO di avere provveduto al reperimento dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori (guanti ,mascherine chirurgiche, gel igienizzante, erogatori e detersivi igienizzanti);

TENUTO CONTO che il personale è stato specificamente informato e formato prot. 3422/VII.5 del 25 /05/2020;

VISTI gli aggiornamenti del DVR a cura dell'RSPP, allegati al DVR prot 3219/VI.9 del 08/05/2020 e prot. 3215/VI.9 del 07/05/2020;

TENUTO CONTO delle misure di informazione e prevenzione sul contenimento del contagio da Codiv-19-istallazione cartellonistica presso gli uffici Amministrativi;

TENUTO CONTO della costituzione del comitato codiv, prot. 3219/VI.9 del 08/05/2020 e del referente per la prevenzione e controllo;

VISTO il decreto dirigenziale n. 225 del 18/03/2020 e successive proroghe di

sospensione dei servizi in presenza in regime ordinario di smart working del personale;

VISTO l'art. 90 del c.c. Decreto Rilancio 2020 (DL 34/2020) che ha previsto il diritto fino al 31 luglio 2020, data al momento indicata dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

VISTE le proprie precedenti disposizioni che devono essere revisionate ai fini della riorganizzazione del servizio e della gestione del personale alla luce dell'attuale allentamento delle misure di contenimento Covid -19 (Fase 3);

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, con particolare riguardo all'art. 1 comma 1 lett. q) *fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza [...] Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. [...]*

lettera r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, con particolare riguardo all'art. 3 c. 1 lettere c) ed e), e all'art. 3 c. 2 del DPCM 11 giugno 2020: "c) *nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16; "e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;*

comma 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei

luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

CONSIDERATO che i locali in cui sono ubicati gli uffici amministrativi sono molto ampi, dotati anche di stanze non utilizzate e, luminosi con presenza di ampie finestre per l'aerazione degli stessi: è, quindi, da ritenersi osservato il divieto di assembramento ed il requisito di distanziamento interpersonale, tale da consentire l'avvio di una fase con lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza, anche in considerazione del fatto che alcuni amministrativi nel mese di luglio saranno in ferie.

PRECISATO che tutto il personale continua ad essere obbligato ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza impartite dal Ministero della Salute, assicurandosi che sia mantenuta un'adeguata distanza tra gli operatori;

DISPONE

Le riunioni degli Organi Collegiali, ivi compreso il comitato di valutazione, si svolgeranno in modalità telematica.

- a. Gli Uffici Amministrativi dal 01 luglio e fino al 31 luglio 2020 rimarranno aperti tutti giorni a settimana dalle 7.30 alle 13.30 con la presenza di personale nei contingenti minimi presso la sede centrale e recupero dei prefestivi come previsto da contrattazione d'istituto in caso di sospensione delle attività didattiche e ratificata dal Consiglio d'Istituto;
- b. Ogni dipendente svolgerà il proprio lavoro rispettando le norme di sicurezza;
- c. Per ogni giorno di apertura saranno presenti **n. 2 collaboratori scolastici presso la sede centrale (con un servizio igienico dedicato)**, individuato a turnazione, per garantire apertura e chiusura dei locali, servizi di centralino, servizio postale ed altre necessità.

Il DSGA curerà in qualità di referente per la prevenzione e controllo Comitato - COVID 19, come da nomina del 08/05/2020 Prot. 3219/VI.9, la consegna dei dispositivi di protezione individuale e la corretta esecuzione di tutte le misure igieniche previste e contenute nei protocolli sanitari nazionali e d'Istituto.

- d. Il **personale docente** potrà accedere ai locali della sede centrale e degli altri plessi dell'Istituto per assolvere all'espletamento di **attività indifferibili, a seguito di richiesta**. Rimane inteso che tutte le attività in presenza devono essere svolte nella puntuale e rigorosa osservanza di tutte le misure di **sicurezza sanitaria**.
- e. Il personale dovrà utilizzare i dispositivi di protezione individuale, attenersi, scrupolosamente a tutte le misure igienico-sanitarie indicate dai decreti della presidenza del Consiglio dei ministri dell'8, 9 e 11 marzo 2020. **È vietata ogni forma di assembramento**.

Si ribadisce che il personale con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante."

-Per assicurare la **pulizia** e la **vigilanza sullo stato degli edifici scolastici**, il **Direttore SGA** provvederà ad organizzare il servizio, allorché i collaboratori scolastici assegnati alle

diverse sedi, controlleranno lo stato degli edifici, inizieranno a svolgere pulizie straordinarie dei locali e degli arredi, conservazione di attrezzature e materiali, segnaleranno eventuali esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria al DSGA che immediatamente segnalerà agli Enti Locali per gli adempimenti di loro specifica competenza. Il DS sarà informato prontamente e periodicamente su tali sopralluoghi.

Negli altri giorni di non utilizzo il personale **collaboratore scolastico**, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, viene esentato dall'obbligo del servizio, riconducendo l'assenza alla fattispecie dell'obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell'art. 1255, comma 2 del codice civile.

I collaboratori scolastici rimangono comunque **reperibili** per tutta la durata della sospensione delle lezioni per attività indifferibili che richiedano la loro presenza in servizio. Resta comunque fondamentale la presenza di tutti i collaboratori a partire dal 24/08/2020 per potere sulla base del proprio mansionario anche personalizzato e degli specifici ordini di servizio del DSGA ispirati al protocollo sanitario previsto e al rispetto del contratto - effettueranno una pulizia approfondita degli ambienti di lavoro, compresi quelli esterni, come da protocollo C. Con il presente decreto si ribadisce quanto previsto all'art. 1 comma 1 DPCM 11 giugno 2020.

Salvo successivi ed ulteriori atti dello scrivente, e salvo diverse e nuove disposizioni ministeriali, i termini del presente provvedimento, che ha effetto immediato e rimane valido fino al 31 luglio 2020, s'intendono tacitamente prorogati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO